Roma, 31 ottobre 2018

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.78/E DEL 19 OTTOBRE 2018: PRECISAZIONI SULLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Come noto, l'articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, ha previsto e introdotto a regime misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali.

Nello specifico la modalità di tassazione agevolata consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% ai "*premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione"* correlati ad una serie di criteri di misurazione degli indici incrementali che il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (di seguito D.I.) ha, in prima battuta, individuato sommariamente attraverso un'elencazione esemplificativa.

A tali criteri il comma 187 della Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto un'altra *conditio sine qua non* ossia la necessità che tali erogazioni premiali siano corrisposte in esecuzione di contratti di II livello, aziendali o territoriali, indicanti altresì "*criteri di misurazione e verifica degli incrementi [….] rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo*".

Al fine di definire con maggiore chiarezza e dettaglio alcuni aspetti ombrosi di tale disciplina agevolativa è intervenuta di recente l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N. 78/E del 19 ottobre u.s. (**in allegato**), in risposta ad un interpello avanzato da una Società rispetto ai contenuti di un accordo sindacale di tipo aziendale precedentemente sottoscritto in materia con le RSU e le relative Organizzazioni sindacali.

Considerate le casistiche a noi note di accordi di II livello sottoscritti sul Territorio proprio relativamente alla detassazione dei premi di risultato, riteniamo opportuno segnalare, ai fini informativi e soprattutto operativi, le precisazioni da ultimo fornite dall'Agenzia delle Entrate su alcuni aspetti dirimenti, propedeutici alla corretta applicazione del suddetto regime agevolativo.

La su richiamata Risoluzione n. 78/E precisa, difatti, che, ferma restando la libertà contrattuale di determinare la durata del "*periodo congruo*", ovvero di maturazione del premio, che può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale, **ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e incrementale**, ossia migliorativo rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso, **non essendo sufficiente il mero raggiungimento dell'obiettivo.**

La novità principale messa in luce dall'Agenzia è insita proprio nell'**essenzialità, ai fini dell'agevolazione, del carattere incrementale dell'obiettivo prefissato dalla contrattazione di II livello**, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del c.d. periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso.

Ai fini esemplificativi, nel caso di specie oggetto del quesito, il raggiungimento di un valore dell'EBIT indicato dal contratto aziendale rappresenta, secondo l'Agenzia, un "dato stabile" che non consente l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per mancato rispetto del requisito suindicato. Diversamente, tale possibilità sarebbe rimasta accessibile qualora il valore dell'EBIT raggiunto in riferimento all'anno 2017 fosse risultato incrementale rispetto al medesimo valore registrato in riferimento al 2016.

Per completezza si fa altresì presente che qualora il datore di lavoro, nell'erogare il premio di risultato, abbia applicato indebitamente il regime agevolato *de quo*, sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione dell'emolumento premiale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Cardoni

All. n.1